



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Ufficio del Segretario Generale

Prot. n. 6591 del 13.04.2016

A tutti i Responsabili di Settore

p.c. Alla Commissione Straordinaria

DIRETTIVA 1/2016

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE SULLA LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI TERZI PIGNORATI.

Al fine di procedimentalizzare e snellire la attuale prassi relativa agli atti con i quali viene data esecuzione alle ordinanze con le quali il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione di somme a favore di creditori nell'ambito di procedimenti di espropriazione forzata presso terzi si emanano le seguenti istruzioni operative.

La prassi in uso all'ente registra il Responsabile del Settore II quale soggetto tenuto alla dichiarazione che deve rendere il terzo pignorato ai sensi e per gli effetti dell'art. 547 del c.p.c. in ordine alla sussistenza e alla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato.

Tale incarico non è stato mai formalizzato e non può esserlo.

1. Brevi cenni sulla natura e funzione giuridica della dichiarazione del terzo pignorato.

La natura giuridica della dichiarazione del terzo è essenzialmente quella di **riconoscimento del debito**, avente carattere costitutivo, **il terzo è dunque tenuto a specificare innanzitutto la causa per cui le somme o i beni si trovino presso lui e il loro ammontare.** La funzione è conseguentemente quella di accertare il credito e imporre allo stesso un vincolo di destinazione in favore del creditore procedente (*ex multis* Cfr. Cass. n. 13021/1992; n. 15615/2005).

La giurisprudenza ha affermato che nella procedura di espropriazione forzata presso terzi, **il terzo si qualifica come un ausiliario del giudice** (cfr. Cass. Sez. Un. 18.12.1987, n.9407).

Il Contenuto della dichiarazione.

Il codice di procedura civile chiarisce che il credito, affinché possa essere oggetto di pignoramento e quindi concretamente pignorabile, **debba essere certo e liquido, mentre non è richiesto il requisito della esigibilità** (cfr. art. 553 c.p.c.); la giurisprudenza ha chiarito (*inter alia* cfr. Cass. 10.9.2009, n.19501, Cass. 21.12.2005, n.28300) che l'esigibilità del credito non è



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Ufficio del Segretario Generale

condizione della sua pignorabilità, poiché l'oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato. Ne consegue che **l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche verso crediti condizionati o suscettibili di una capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione.** In particolare, la giurisprudenza ritiene pignorabili non solo i crediti definiti in tutti i loro elementi ma non ancora esigibili, come quelli sottoposti a termine o a condizione sospensiva, ma anche i crediti cosiddetti eventuali ossia di maturazione incerta, purché concreta e non astratta. La Corte di Cassazione ha chiarito che *“eventuale in concreto è il credito, per lo più periodico ma non necessariamente, legato ad un già esistente rapporto giuridico di base, che ne costituisca l'origine e che già attualmente ne permetta l'identificazione degli estremi soggettivi ed oggettivi: in particolare l'identificazione del debitore”* (cfr. Cass. sez. lav. 26.10.2002, n.15141).

Il terzo è tenuto altresì ad indicare, secondo il penultimo comma dell'art. 547 c.p.c., **"i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui"** in modo da consentire l'intervento nella procedura esecutiva ai creditori sequestranti, nonché **"le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato"**, anteriormente al pignoramento, poiché quelle successive non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nella procedura espropriativa (art. 2914cc.).

Nell'ipotesi in cui il terzo renda **dichiarazione elusiva, reticente o ingannevole**, tale da allontanare *"nel tempo la realizzazione del credito fatto valere nel procedimento esecutivo"*, lo stesso può essere chiamato al risarcimento dei danni prodotti a carico del creditore procedente **ex art. 2043 c.c.**

Laddove il terzo rifiuti, invece, di rendere la dichiarazione *“il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”*, soltanto, se, come disposto dalla novella della legge di conversione del **d.l. n. 83/2015**, *"l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo"* e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553.

E' bene precisare che **non è** nelle facoltà del terzo eccepire l'eventuale impignorabilità del credito del debitore esecutato. Tale principio non è derogato nemmeno dalla portata applicativa dell'art. 159 del Tuel che, in deroga all'art. 2740 del codice civile, sottrae all'esecuzione forzata *“in danno dei comuni”* le somme di competenza degli enti locali destinate a garantire alla collettività (anche



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

tramite il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente) l'espletamento dei servizi locali indispensabili individuati in modo tassativo dal D.M. 28.5.1993.

2. Obblighi del terzo

Si evidenzia, inoltre, che in base all'art. 546 c.p.c. il terzo *“dal giorno in cui gli è notificato il pignoramento relativamente alle cose e alle somme da lui dovute è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode”*, e non può disporne se non per ordine del giudice. Occorre prestare particolare attenzione a tale disposizione normativa in quanto l'art. 388-bis del codice penale punisce con la reclusione fino a 6 mesi *“chiunque avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento...per colpa ne cagiona la dispersione ovvero ne agevola la sottrazione”*. Pertanto, dalla data di notifica l'atto di pignoramento **esonera il terzo dall'adempimento della sua prestazione** –altrimenti dovuta– **nei confronti del debitore esecutato. Qualunque atto di disposizione di somme oggetto di pignoramento senza ordine del giudice è inopponibile al creditore**, cioè non libera il comune nei confronti del creditore procedente, con il rischio che il Comune può essere costretto dal Giudice dell'esecuzione ad effettuare nuovamente il pagamento in favore di quest'ultimo, con la necessità di dare copertura alla spesa, previo riconoscimento del debito fuori bilancio (derivante da ordinanza di assegnazione); in simili fattispecie, **salvo l'obbligo di ripetizione dell'indebito e l'esito della relativa azione, non è esclusa la configurabilità di una ipotesi di danno erariale in capo al soggetto che ha violato il divieto di atti di disposizione.**

La dichiarazione ex art. 547 c.p.c. deve essere inviata al creditore procedente a mezzo raccomandata o a mezzo pec.

3. Competenza ad effettuare la dichiarazione.

Dalle responsabilità prospettate nel precedente paragrafo discende **che il soggetto tenuto a rendere la dichiarazione di cui in oggetto deve essere lo stesso soggetto che ha contratto la relativa obbligazione con il debitore esecutato e dunque il Responsabile del relativo Settore.**

La dichiarazione dovrà essere quanto più puntuale e precisa possibile e va resa nei gironi entro i 10 gg. Assegnati, indicando anche gli eventuali debiti futuri o non ancora esigibili nel senso già espresso (es. contratti di durata). E' evidente che il preciso ammontare sarà determinato dalle fatture rese dal debitore nel momento in cui le renderà e su quelle, nei limiti dell'assegnazione, è apposto il vincolo di destinazione.



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

E' bene ricordare che in conseguenza dell'introduzione della disciplina di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (cd. *split payment*), la dichiarazione di terzo dovrà fare riferimento all'importo dell'imponibile, escludendo l'iva, in considerazione del fatto che il credito è esigibile dal debitore esecutato al netto dell'Iva, la quale deve essere versata all'Erario direttamente dal debitore (cfr. circolare Agenzia delle Entrate, n.15/E del 13.4.2015, par. 10).

4.La liquidazione delle somme pignorate

Notificata l'ordinanza di assegnazione delle somme di cui all'art. 553 c.p.c., il comune (il terzo) è obbligato ad effettuare il pagamento delle somme oggetto dell'ordinanza al creditore precedente. Il responsabile del settore deve adottare l'atto di liquidazione della spesa, facendo riferimento al documento contabile relativo alla prestazione dedotta in contratto (in genere, una fattura), e deve disporre il pagamento della stessa, con mandato a favore del creditore precedente nei limiti delle somme indicate dall'ordinanza di assegnazione; se il credito oggetto di pignoramento è maggiore delle somme assegnate ed esso è interamente liquidato in quanto liquido ed esigibile, con il medesimo atto di liquidazione si dispone il pagamento della maggiore somma a favore del creditore originario (debitore esecutato).

L'imputazione della somma impegnata, ritenendo ovvio che l'impegno sia già stato assunto al momento della nascita dell'obbligazione giuridica, dovrà poi avvenire secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziata e dunque, qualora l'esigibilità si realizzi in esercizio successivo a quello di imputazione originaria, questa dovrà essere oggetto di reimputazione in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, secondo le indicazioni più dettagliatamente fornite all'occorrenza dal Responsabile del II Settore.

Da un punto di vista contabile e fiscale, deve tenersi conto di quanto segue:

- 1) l'iva non è oggetto di pignoramento, nei casi in cui -va seguito dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014v- essa deve essere versata direttamente all'Erario (*split payment*); in tali casi, la dichiarazione del terzo deve essere riferita esclusivamente all'imponibile, e l'ordinanza di assegnazione non può comprendere anche le somme relative all'iva, non rientrando più queste ultime nel credito del debitore esecutato verso il terzo;
- 2) non occorre effettuare prima del pagamento la verifica della regolarità contributiva in capo al creditore precedente, posto che il pagamento viene effettuato per ordine del giudice, nei confronti di soggetto con il quale il Comune non intrattiene alcun rapporto contrattuale da cui origina l'obbligo di verifica contributiva;



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

- 3) in caso di crediti di importi superiori ad € 10.000,00 occorre effettuare la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73 in capo al creditore procedente, come chiarisce la circolare del MEF n. 27/RGS del 23.9.2011¹;
- 4) nelle ipotesi in cui il creditore procedente è soggetto IRPEF sulla somma assegnata in pagamento occorre effettuare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 21, comma 15, L. 449/1997, modificato dall'art. 15 del decreto anticrisi del 2009 (d.l. 78/2009) seguendo le istruzioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2.3.2011²;
- 5) l'atto di liquidazione con cui si dispone il pagamento delle somme assegnate deve essere comunicato al debitore esecutato e, nel caso di effettuazione della ritenuta alla fonte di cui al precedente punto n. 4, anche al creditore procedente.

Si raccomanda una puntuale ricognizione delle procedure in essere e la ricognizione, a fini di riorganizzazione, dei procedimenti in oggetto in osservanza alla presente direttiva.

Si confida, inoltre, nella collaborazione per l'introduzione di nuove prassi che potranno essere oggetto di appositi e programmate riunioni di chiarimento.

Altavilla Milicia, li 13.04.2016

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
MARIAGIOVANNA MICALIZZI

¹ **Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).** 1. ...Omissis ... “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, **non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio**, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575. .. *Omissis* ...

² Rintracciabile sul sito del MEF, sezione prassi, Circolare del 02/03/2011 n. 8 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 03.03.2010. Chiarimenti.